

Criteria e modalità di ripartizione delle risorse ai Confidi Piemontesi

1. Ai sensi della legge 296/2006, art. 1, comma 881, come modificato dalla legge 224/2007, art 1, comma 134, sono eliminati i vincoli di destinazione dei contributi regionali concessi ai fondi rischi dei Confidi piemontesi e al Consorzio regionale Artigiancredit in attuazione della LR 57/95 e della LR 21/97, allo scopo di consentirne l'imputazione a patrimonio base (*tier 1*) secondo quanto previsto dalla Circolare Banca Italia n. 216 del 05/08/1996;
2. Le risorse conferite ai Confidi piemontesi e al Consorzio regionale Artigiancredit ai sensi del Regolamento (CE) 2052/88 - P.O. 1988/91 e P.O.P. 1992/93; Regolamento (CE) 2081/93 - Programma di Iniziativa Comunitaria PMI; L.R. 2/2003 art. 7 comma 2 (Misure urgenti a favore dei settori in crisi); LR 28/1993, art. 5, che risulteranno impegnate al 31/12/2008 saranno conferite a titolo di prestito ai Confidi sulla base di apposite convenzioni. Per i Confidi di cui al comma 3, a lettera a) le Convenzioni devono consentire l'imputazione delle risorse a patrimonio supplementare (*tier 2*) sulla base del disposto di cui Circolare Banca Italia n. 216 del 05/08/1996 in tema di passività subordinate.
3. Le risorse stanziare per l'attuazione della misura CR 4 del Programma pluriennale di intervento per le attività produttive di cui alla LR 34/2004, approvato con DGR n.12-1874 del 28/12/2005 e modificato con DGR n. 3- 9625 del 22/9/2008 e n. 16 - 10721 del 9/02/2009 pari a Euro 22.000.000,00, sono ripartite nel modo seguente:
 - a) una quota di 2 milioni di Euro viene attribuita al patrimonio base di ciascun Confidi di primo grado che, all'entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 09/11/2007, avesse un attivo ponderato per il rischio superiore alla soglia di 75 milioni di Euro; tale disposizione non si applica ai Confidi per i quali, nel periodo precedente all'adozione del presente provvedimento, sia stato autorizzato dalla Regione Piemonte un aumento di capitale sociale a valere su risorse del fondo regionale costituito ai sensi della L.R. 2/2003 art. 7 comma 2 -Misure urgenti a favore dei settori in crisi - (Progetto Piemonte);
 - b) una quota di 12 milioni di Euro è conferita, con le modalità di cui al precedente punto 2, ai Confidi di primo grado, ripartita sulla base della media ponderata tra importo delle garanzie in essere, numero dei soci e importo dei finanziamenti garantiti sulla base dei dati dell'ultimo bilancio approvato e con riferimento alla sola operatività sviluppata in Piemonte;
 - c) un'ulteriore quota di 2 milioni di Euro è ripartita con le modalità di cui alla precedente lettera b) e conferita, con le modalità di cui al precedente punto 2, ai Confidi di primo grado che, all'entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 09/11/2007, avessero un attivo ponderato per il rischio inferiore alla soglia di 75 milioni di Euro;
 - d) eventuali quote residue o derivanti da successivi stanziamenti sulla citata misura CR 4 del Programma pluriennale di intervento per le attività produttive, sono conferite, nella misura di cui alla precedente lettera a) ai Confidi di primo grado- diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) - che entro 24 mesi dalla pubblicazione della presente delibera, attraverso percorsi aggregativi - con esclusione di aggregazioni con strutture che alla data di pubblicazione della presente delibera operino con un volume di attività ponderata per il rischio superiore a 75 milioni di Euro - superino la soglia indicata al punto a).
4. L'erogazione dei contributi di cui alle lettere a) e d) del precedente paragrafo 3 è subordinata all'avvenuta iscrizione nell'elenco speciale degli intermediari finanziari vigilati (art.107 D.lgs 1° settembre 1993, n.385 - testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
5. La Regione potrà autorizzare l'utilizzo delle risorse conferite ai sensi dei precedenti paragrafi 2 e 3, lettera b) per la partecipazione a futuri aumenti di capitale sociale di Eurofidi ScpA.